

N. 01466/2012REG.PROV.COLL.
N. 00906/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 906 del 2012, proposto da Covidien Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Bruna D'Amario Pallottino, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Varrone, 9;

contro

- l' Azienda USL Ferrara, rappresentata e difesa dall'avv. Benito Magagna, con domicilio eletto presso Marco Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, 13;

l' Azienda ASL Bologna, l' Azienda Ospedaliero -Universitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna, l' Azienda Ospedaliero-Universitaria Ferrara-Arcispedale S.Anna, l' Azienda ASL Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, non costituitesi in giudizio;

nei confronti di

Laboratori piazza s.r.l., non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA:

SEZIONE I n. 00078/2012, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CALZE ELASTICHE - RIS.DANNI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Usl Ferrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2012 il consigliere.

Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati D'Amario Pallottino e Magagna;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto:

- che nei contratti pubblici aventi ad oggetto la fornitura di beni la corrispondenza del prodotto alle specifiche del bando e nel relativo capitolato si configura essenziale, in relazione allo scopo di utilizzo prefigurato dalla stazione appaltante ed ai parametri economici di spesa quantificati e stanziati a monte dell'indizione del concorso;

-che, in particolare, il disciplinare relativo alla gara di cui è controversia prevedeva espressamente *“che non saranno prese in considerazione offerte espresse in modo indeterminato, condizionate, equivocabili e difformi da quelle richieste”*;

- che il giudizio di merito sulla conformità del prodotto all'oggetto della gara ha luogo nella fase di valutazione tecnica dell'offerta e - in base al principio di continuità della gara e di non ripetibilità della valutazione tecnica dopo la cognizione dell'offerta economica - non può essere rinnovato in un momento successivo, ove il prodotto stesso, ancorché difforme per taluni aspetti inerenti alle modalità di confezionamento, al contenuto della confezione stessa ed agli elementi in essa presenti, possa presentare maggiore convenienza economica;

- che per la gara di cui è controversia per il lotto 1° era prevista l'offerta di *“un monocollant – destro e sinistro - a pezzo”* con *“allaccio in cintura”* per la profilassi della trombosi profonda;
- che in sede sia di note a difesa, sia di discussione della causa, la A.U.S.L. resistente ha posto in rilievo la corrispondenza della tipologia di confezione, quale prefigurata nella disciplina di gara, all'assetto organizzativo della Azienda sanitaria, in vista dell'immediato utilizzo e adattamento alla prestazione di cura cui è il prodotto è finalizzato, nonché alla limitazione di sprechi e costi aggiuntivi per la perdita e scarica di prodotti eccedentari e di non immediato utilizzo;
- che, per quanto precede, l'offerta da parte dell'odierna appellante di singole confezioni contenenti n. 2 calze per la profilassi della trombosi venosa, con un'unica cintura, si configura non conforme alle specifiche del disciplinare di gara, non disapplicabili dalla commissione giudicatrice, non residuando, a fronte dell'univocità di detta disciplina, spazi di valutazione discrezionale tecnica ai fini dell'ampliamento della platea dei partecipanti;
- che, in relazione ai profili della controversia, spese ed onorari possono essere compensati per i due gradi di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate per i due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Alessandro Botto, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)